



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 16 DEL 23.12.2021

OGGETTO: Rinnovo incarico di esperto del Sindaco, in materia economico-tributaria, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/1992.

IL SINDACO

PREMESSO:

-che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, prevede la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

-che la nomina di esperti è una prerogativa che discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative;

VISTO l'art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 14, l.r. 7/1992 come modificato dall'alt. 41 della LR. n. 26/1993, dall'alt. 4 della LR. n. 38/1994, dall'alt. 6 della LR. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della LR. n. 6/1997) che testualmente recita: "Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.

DATO ATTO che la disposizione normativa richiamata per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che: - il conferimento dell'incarico sia finalizzato al miglior espletamento di attività di vario genere (e, quindi, non solo di natura prettamente amministrativa, ma, anche d'indirizzo politico e finanziario, di programmazione, di coordinamento generale ecc.) che siano, però, connesse con le materie di competenza del Sindaco; - l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego; - non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;

DATO ATTO che l'Ente con delibera C.C. n. 28 del 27.09.2016 ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, successivamente, nel mese di gennaio 2017, ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

CONSIDERATO che:

- l'ente, nel corso degli ultimi anni ha avviato un processo di riorganizzazione ed implementazione dei software in uso presso gli uffici, in particolare presso gli uffici ragioneria e tributi, in considerazione della rilevanza che assume la capacità di riscossione dei tributi locali alla luce delle nuove regole di contabilità pubblica;

- che, a causa del progressivo pensionamento dei dipendenti di ruolo negli ultimi cinque anni, il comune ha dovuto programmare una consistente politica assunzionale per potere operare nell'immediato futuro in modo agile e competente, anche in vista dell'avvio delle misure di attuazione del PNRR;

- che ad oggi l'ente è stato carente della figura di un contabile all'interno alla propria dotazione organica tanto che, per acquisire i necessari consigli strategici in tema, si è fatto ricorso alla figura dell'esperto contabile che potesse supportare il Sindaco nelle principali linee da seguire;

DATO ATTO che nel mese di dicembre si completerà anche l'assunzione di una unità di cat. D ragioniere;

RITENUTO, in ogni caso, che detta nuova unità necessiterà di un periodo per acquisire la necessaria esperienza e conoscenza dell'ente e delle principali problematiche in essere e dovrà in ogni caso superare il periodo di prova di mesi sei decorrenti dalla presa di servizio;

RITENUTO, pertanto, assolutamente lesivo degli interessi dell'ente interrompere il supporto tecnico contabile al Sindaco in un momento strategico e cruciale come quello in essere per quanto detto in precedenza a meno di non volere rischiare di vanificare tutti gli sforzi fatti ad oggi per potere attuare il programma politico di questa Amministrazione, anche in vigenza della sottoposizione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

CONSIDERATO, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra espresse, risulta di necessario e preminente interesse dell'ente rinnovare l'incarico di esperto contabile ad oggi in essere e con scadenza al 31.12.2021;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni sindacali ed in particolare l'ultima, n. 10 del 31.12.2020, con le quale, per le motivazioni ivi illustrate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha conferito incarico di esperto, ai sensi dell'art.14, della L.R. 26/08/1992, n.7 e smi alla dott.ssa Anzalone Mimma Rita, che scadrà in data 31.12.2021;

VALUTATO come, secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente; (cfr Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR);

RITENUTO necessario, pertanto, continuare ad avvalersi della competenza professionale di una figura qualificata nel settore economico-tributario, che possa essere di ausilio al Sindaco ed all'Amministrazione nell'individuazione delle migliori strategie per implementare i settori finanziari e tributari, prima evidenziati;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ha ritenuto che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;

PRESO ATTO che le limitazioni disposte nel D.L. 78/2010 art. 6, c. 7, così come convertito nella legge 122/2010, in base alle quali la spesa per incarichi di consulenza e collaborazione, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, non si applicano a "gli studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario";

VISTO, da ultimo, l'art 57 comma 2 della legge 20 dicembre 2019 n. 159, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126", recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che ha statuito che « A decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

DATO ATTO che, in altri termini, sono stati soppressi seguenti vincoli: tetto di spesa per la formazione (50% del 2009), studi e consulenze (20% del 2009), relazioni pubbliche-convegni-mostre-pubblicità

rappresentanza (20% del 2009), divieto di sponsorizzazioni, missioni (50% del 2009), stampa di relazioni e pubblicazioni (50% del 2009), acquisto di immobili, acquisto-manutenzione-noleggione esercizio autovetture e buoni taxi (30% del 2011),(omissis):

-che pertanto, in ogni caso è venuto meno, per quel che in questa sede interessa, il vincolo di cui all'art 6 comma 7,del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che imponeva la spesa massima per studi e consulenze nella misura del 20% di quella sostenuta nel 2009;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare l'incarico di esperto alla dott.ssa Anzalone Mimma Rita, in considerazione del permanere delle esigenze evidenziate in narrativa, fino alla scadenza del mandato sindacale (a decorrere dal 01.01.2022 fino al 15 giugno 2022 e comunque alla scadenza del mandato), agli stessi patti e condizioni esplicitate nella determina sindacale n. 10 del 30.12.2020;

CONSIDERATO, infatti, che le evidenziate competenze risultano strettamente funzionali all'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria, nel rispetto dei vincoli discendenti dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

CONSIDERATO che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di esperto si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza e professionalità e, nel caso specifico trova apposita motivazione in quanto finora illustrato;

VISTO il *curriculum* professionale della dott.ssa Anzalone Mimma Rita, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di San Teodoro Cat. D6, dal quale si evincono le competenze e l'esperienza maturate in materia;

CONSIDERATO che la dott.ssa Anzalone Mimma Rita, presenta i necessari requisiti e la necessaria professionalità all'uopo richiesta, e si è resa disponibile a tale incarico di esperto del Sindaco nell'ambito finanziario (economico-tributario);

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla formalizzazione del rinnovo dell'incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992;

DATO ATTO, in ogni caso, che la spesa derivante dal presente provvedimento è necessaria ad evitare gravi danni all'Ente, tenuto conto delle attività svolte dall'esperto;

DATO ATTO che:

- o il presente incarico rientra nei limiti di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), della L.R. 7/92;
- o il compenso stabilito rientra nei limiti di cui all'art. 14, comma 5, della L.R. 7/92;
- o sussiste apposito stanziamento nel capitolo, cui fare fronte alla spesa;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato:

- 1.RINNOVARE, PER IL PERIODO 01.01.2022-15.06.2022** alla dott.ssa Anzalone Mimma Rita, nata a San Teodoro il 15/09/1962, residente in San Teodoro (ME), Via Fontanella n.21, C.F.: NZLMMR62P55I3280, l'incarico di esperto del Sindaco, già conferito da ultimo, con determina sindacale n. 10 del 31.12.2020, agli stessi patti e condizioni, acquisendo all'uopo apposito nulla osta da parte del comune di San Teodoro e dichiarazione di assenza di cause ostative all'incarico;
- 2. DISPORRE** che all'esperto nominato venga corrisposto un compenso mensile lordo di €1.800,00 (€ milleottocento/00).
- 3.DARE ATTO** che la spesa di che trattasi è atta ad evitare il verificarsi di danni gravi e certi all'Ente;
- 4.IMPEGNARE** la complessiva spesa di € 10.800, al codice di bilancio 01.11-03.02.99.002, esercizio finanziario 2022, come da attestazione del responsabile dell'area economico-finanziaria;
- 5.INCARICARE** il Responsabile dell'Area Finanziaria alla liquidazione delle somme spettanti, previa acquisizione della relativa documentazione contabile;
- 6.AUTORIZZARE** il suddetto professionista, ad accedere alle informazioni ed agli atti del Comune che non costituiscano dati sensibili e, come tali, sottratti all'accesso nel rispetto della normativa sulla privacy;
- 7.DARE ATTO** che il predetto incarico ha natura fiduciaria e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso e che lo stesso non costituisce rapporto di pubblico impiego;

8. **DARE ATTO** che sussiste adeguata copertura nel bilancio di previsione esercizio 2022, come da attestazione del responsabile area economico- finanziaria;

9. **DEMANDARE** al responsabile finanziario gli ulteriori adempimenti di competenza relativi alla presente nomina;


10. **INCARICARE** il Responsabile dell'Area Finanziaria alla liquidazione delle somme spettanti, previa acquisizione della relativa documentazione contabile;

11. **INCARICARE** il responsabile del procedimento di rendere noto il conferimento del presente incarico tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente e per come dispone la normativa vigente;

12. **DISPORRE** la consegna del presente atto alla dott.ssa Anzalone.

IL SINDACO

(Dott. Nunzio Giovanni Foti)



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_

Li_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE: *favorevole*

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO *10.500,00*
sui seguenti codici e numeri:

Codice <i>0111030299.999</i>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li *73-12-2021*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO